



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Div. IV

**Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro sedi**

**Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Loro sedi**

**Agli Assessorati Regionali per il Lavoro
Loro sedi**

**Agli Assessorati Provinciali per il Lavoro
di Trento e Bolzano
Loro sedi**

**Alla C.G.I.L.
Corso d'Italia 25, 00198 - ROMA**

**Alla C.I.S.L.
Via Po 21, 00198 - ROMA**

**Alla U.I.L.
Via Lucullo 6, 00187 - ROMA**

**Alla U.G.L.
Via Margutta 19, 00187 - ROMA**

**Alla CONF.S.A.L.
V.le Trastevere 60, 00153 - ROMA**

**Alla R.D.B.
Via dell'aeroporto 129, 00175 - ROMA**

**Alla C.I.S.A.L.
V.le Giulio Cesare 21 - 00192 - ROMA**

**Alla Confcommercio
Piazza G.Belli 2, 00158 - ROMA**

**Alla Confindustria
V.le dell'Astronomia 30, 00144 - ROMA**

Alla Confesercenti
Via Nazionale 60, 00184 - ROMA

Alla Confederazione Cooperative Italiane
Borgo S. Spirito 78 00193 - ROMA

Alla Unione Italiana Cooperative
Via Nomentana 41, 00161 - ROMA

Alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
Via G. A. Guattani 9, 00161 - ROMA

All'Associazione Generale Cooperative Italiane
Via Bargoni 78, 00153 - ROMA

All'Unione Nazionale Cooperative Italiane
Via S. Sotero 32, 00165 - ROMA

All'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Via C. Colombo 456, 00145 - ROMA

All' I.N.P.S.
Via Ciro il Grande 21, 00144 - ROMA

Oggetto: Articolo 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e contratti di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge, 19 dicembre 1984, n. 863.

In riscontro ai diversi quesiti pervenuti alla scrivente Direzione Generale in merito alla possibilità di stipulare contratti di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge, 19 dicembre 1984, n. 863, da parte di imprese che abbiano nell'arco del quinquennio già fruito del limite massimo di 36 mesi di integrazione salariale, si osserva quanto segue.

L'articolo 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 riporta testualmente "*Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva*

determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3."

Tale norma pone dunque il limite della durata massima dell'intervento di integrazione salariale fruibile dai lavoratori di una unità produttiva nell'arco di un quinquennio.

Nel computo dei 36 mesi indicati dalla norma vanno pertanto considerati tutti i periodi in cui, una unità produttiva, abbia fruito di integrazione salariale, equiparandosi ai periodi di integrazione salariale straordinaria, i periodi di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà e di integrazione salariale ordinaria concessa per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato.

Va sottolineato che questo limite non è tuttavia rigido prevedendo la legge stessa espressamente la possibilità di un suo superamento:

- nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di particolare complessità di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 223/9 (per i quali appunto è prevista una durata massima di 48 mesi);
- nelle ipotesi in cui l'impresa sia ammessa a procedure concorsuali, di cui all'articolo 3 della legge n. 223/91;
- nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863
- nel caso di proroga dei sopra detti contratti di solidarietà di cui dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

La ratio sottesa al citato articolo 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è chiara, si vuole impedire che operando rigidamente il tetto dei detti 36 mesi nel quinquennio, vengano preclusi validi piani e programmi volti al salvataggio dei livelli occupazionali.

Va per completezza osservato che originariamente, la legge demandava al CIPI la determinazione delle "condizioni e delle modalità" per il superamento del detto limite dei 36 mesi, nelle sopra indicate ipotesi.

Con l'art. 1 comma 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e con il successivo DPR del 20 aprile 1994, n. 373, le funzioni del detto Comitato Interministeriale sono state devolute allo scrivente Ministero per l'individuazione delle condizioni e delle modalità di cui al richiamato art 1, comma 9 della legge n. 223/91 rientra nelle competenze di questo Ministero.

In linea con quanto sopra esposto, con decreto ministeriale n. 46448, del 10 luglio 2009, sono state disposte semplificazioni per le modalità d'accesso al trattamento di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti di solidarietà.

Nel detto decreto, infatti, all'articolo 7, rubricato "deroga ai sensi dell'articolo 1 comma, 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223" si chiarisce che qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4, della legge n. 223/91 il limite disposto all'articolo 1, comma 9 della medesima legge può essere superato.

Pertanto, per quanto sopra esposto e in conformità al dettato normativo e in particolare con il sopra esposto articolo 1, comma 9 della legge n. 223/91 si ribadisce che se una impresa che abbia già fruito dei 36 mesi di integrazione salariale a qualunque titolo corrisposta nel quinquennio, faccia ricorso alla stipula di un contratto di solidarietà, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge, 19 dicembre 1984, n. 863, come strumento alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità, il predetto tetto massimo del 36 mesi nel quinquennio possa essere superato.

Resta ferma la necessità del rispetto dei parametri indicati nel decreto ministeriale n. 46448, del 10 luglio 2009, relativi alle modalità di riduzione oraria programmata dall'impresa istante il trattamento in oggetto e in particolar modo se nell'ipotesi di superamento dei 36 mesi di integrazione salariale nel quinquennio, il ricorso a tale strumento sia alternativo alla procedura della dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4, della citata legge n. 223/91.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matilde Mancini)